



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13734 - Data adozione: 26/06/2023

Oggetto: Cecchi Metalli s.r.l. Autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. 152/06 e smi per la realizzazione e gestione di impianto di stoccaggio e trattamento (R13/R12) di rifiuti non pericolosi in capannone esistente sito in Via Cappellini, 60, 80, 90 nel Comune di Pistoia (PT). (codice Aramis 54922).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/06/2023

Numero interno di proposta: 2023AD015324

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*. e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i. *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* nonché la L.R. n. 89 del 1 dicembre 1998 *“Norme in materia di inquinamento acustico”* ed il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 *“Semplificazione della documentazione di impatto acustico”*;

VISTO il D.Lgs. 49/2014 *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.R.G n. 14/R del 25 febbraio 2004 *“Regolamento regionale d'attuazione ai sensi della lettera e) c. 1 dell'art. 5 della l.r. n. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”* così come sostituito dal D.P.G.R. n. 13/R del 29 marzo 2017;

VISTA la legge regionale n. 20 del 31 maggio 2006 *“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”* e s.m.i. e la successiva D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. *“Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n. 20”* aggiornata con D.P.G.R. 11 gennaio 2018, n. 3/R;

VISTA la legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i. *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”*.;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015 *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;

VISTO il DPR n. 160/2010 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

Visto il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

VISTA la D.G.R.T n. 743 del 8 agosto 2012 e s.m.i. *“Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e*

gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

VISTA la legge regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);*

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15 dicembre 2015 e s.m.i. *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;*

VISTA la D.G.R.T. n. 1437 del 19 dicembre 2017 *“Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 nonies della L.R. 25/1998”;*

VISTA la D.C.R.T. n. 94 del 18 novembre 2014 *“Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”* ed in particolare l'All. 4 *“Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998)”;*

VISTA la DD n. 42 del 18 gennaio 2022 rilasciata dalla Provincia di Pistoia con cui la società Cecchi Metalli s.r.l, è stata iscritta al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006 per lo stoccaggio (attività R13) delle attività di cui ai punti 3.1, 3.2, 4.1, 5.6 e 5.7 dell'Allegato 1, suball. 1 del D.M. 5 febbraio 1998 , da svolgere nell'impianto ubicato in via Cappellini, 60/80/92, nel comune di Pistoia;

VISTA la nota pervenuta in Regione Toscana il 10 marzo 2022, prot. AOOGR/99683 con cui è stata acquisita l'istanza (di seguito “Istanza”) della società Cecchi Metalli s.r.l (di seguito “Società”) datata 20 febbraio 2022 e presentata al SUAP del Comune di Pistoia (di seguito “SUAP”) il 3 marzo 2022, prot. SUAP n. 28936, di approvazione progetto (di seguito “Progetto”) ed autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, da svolgersi nel capannone industriale (di seguito "Impianto"), ubicato in via Cappellini, 60/80/92, nel comune di Pistoia, presso il quale la Società è già titolare di un certificato d'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, rilasciato con il decreto summenzionato;

CONSIDERATO che l'Istanza trasmessa dal SUAP risultava priva dell'attestazione di pagamento degli oneri istruttori di cui alla d.g.r.t. n. 1437 del 19 dicembre 2017 e pertanto con nota prot. AOOGR/125835, con cui è stato comunicato che il procedimento amministrativo non poteva essere avviato;

VISTA la nota pervenuta in Regione Toscana il 5 aprile 2022, prot. AOOGR/142413, con cui la Società ha trasmesso l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori di cui alla d.g.r.t. n. 1437 del 19 dicembre 2017 ed il cui effettivo incasso è stato verificato;

CONSIDERATO che la suddetta Istanza la società richiede tra l'altro l'introduzione dell'operazione R4 sui RAEE (per i quali effettua la sola operazione R13 ai sensi dell'art. 216), un incremento di codici CER e quantitativi sia in stoccaggio che in trattamento;

CONSIDERATO che la Società ha escluso la necessità di effettuare una procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, in quanto dichiara che *“L'attività non è sottoposta a VIA poiché con evidente potenzialità di recupero inferiore a 10 t/giorno”* e dall'istruttoria risulta che il Progetto prevede lo svolgimento dell'operazione R4 di cui all'allegato C al Titolo I della Parte quarta del d.lgs. 152/2006, in quantità presumibilmente inferiori alla soglia delle 10 t/giorno, in quanto il

Proponente dichiara un trattamento annuo massimo in R4 di cui alla lett. zb), del punto 7 dell'Allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, pari a 200 t per 220 giorni lavorativi.

VISTE le note del 6 aprile 2022, prot.lli AOOGR/145063 e AOOGR145055, con cui questo Settore ha inoltrato al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti della Regione Toscana, la richiesta del contributo di competenza per la verifica dei criteri escludenti/penalizzanti di cui al punto 3.5 dell'allegato 4 della d.c.r.t 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

VISTE le note del 15 aprile 2022, prot. n. AOOGR/159850 e AOOGR/159851, con cui è stato avviato il procedimento inerente l'Istanza ed è stata convocata ai sensi del co. 3 dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, la prima conferenza di servizi per il 12 maggio 2022;

VISTI i seguenti pareri/contributi pervenuti in Regione Toscana in funzione della conferenza di servizi del 12 maggio 2022 (di seguito "Conferenza del 12 maggio 2022"):

- parere del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana, del 11 maggio 2022, prot. AOOGR/192686 (di seguito "Parere Settore SPLEI del 11 maggio 2022"), inerente all'ammissibilità dell'Impianto ai sensi dei criteri di localizzazione di cui al paragrafo 3.5 dell'Allegato 4 al PRB (dgrt n. 94/2004), il quale conclude che *"... Il proponente deve presentare una verifica della localizzazione dell'area dell'impianto in rapporto ai criteri definiti dal paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al Prb e con le informazioni in dettaglio indicate nella parte istruttoria."*;
- contributo ARPAT Dip. di Pistoia del 12 maggio 2022, prot. AOOGR/194144 (di seguito "Contributo ARPAT del 12 maggio 2022") che conclude ritenendo che *"... di dover sospendere il rilascio del contributo richiesto, in attesa di documentazione integrativa atta a congrua risposta a tutto quanto sopra osservato in carattere grassetto."*;
- contributo ARPAT del Settore specialistico di ARPAT - UO Radioattività e Amianto, sulla procedura di controllo radiometrica, acquisito al prot. regionale n. AOOGR/195309 del 12 maggio 2022 (di seguito "Contributo radiometrico ARPAT del 12 maggio 2022"), con il quale si richiedono talune integrazioni alla suddetta procedura radiometrica;

VISTO il verbale della Conferenza del 12 maggio 2022, con il quale si richiede alla Società la presentazione di un nuovo progetto integrato da tutti gli elementi indicati nel medesimo verbale e contestualmente è stabilita la sospensione del procedimento a partire dalla data della succitata conferenza;

VISTA la nota del 1 dicembre 2022, prot. AOOGR/466948, con cui la Società ha nuovamente presentato tramite SUAP l'istanza (di seguito "Istanza bis") ai sensi dell'art. 208, di approvazione del progetto (di seguito "Progetto bis"), comprensiva della documentazione richiesta dalla Conferenza del 12 maggio 2022 e con:

- rinuncia all'operazione di trattamento R4 sui RAEE (160214, 160216) sui quali sarà pertanto effettuata la sola operazione R13;
- l'istanza ai sensi dell'art. 43, co. 5 del regolamento regionale 46/R del 8 settembre 2008, per la verifica delle condizioni di esclusione dalla presentazione del Piano di Gestione delle acque meteoriche dilavanti, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), numero 1);

VISTA la nota del 16 dicembre 2022, prot. AOOGR/486964, con cui è stato acquisito il nuovo file della procedura radiometrica (denominato *"1779428-Proceduraradiometricaaggiornata.pdf.p7m"*), richiesto da questo Settore con nota del 7 dicembre 2022, prot. AOOGR/476842;

VISTA la nota del 30 dicembre 2022, prot. AOOGR/512003, con cui è stata acquisita ulteriore documentazione mancante, richiesta con da questo Settore regionale con nota del 19 dicembre 2022;

VISTE le note del 28 febbraio 2023, prot.lli n. AOOGR/106712 e AOOGR/106759, con cui questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento (a far data dal 30 dicembre 2022, giorno di completamento della documentazione) e convocato la seconda conferenza di servizi per il 16 marzo 2023 (posticipata poi alla data del 23 marzo 2023, a seguito di richiesta di Arpat);

VISTA la nota del 6 marzo 2023, prot. n. AOOGR/118207, con cui è stata coinvolta nel procedimento Publiacqua S.p.A, soggetto competente alla gestione della pubblica fognatura;

VISTA la nota del 20 marzo 2023, prot. AOOGR/142244, con cui questo Settore ha richiesto al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamento Atmosferico della Regione Toscana, il contributo di competenza per la verifica dei criteri escludenti/penalizzanti di cui al punto 3.5 dell'allegato 4 della d.c.r.t 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

VISTI i seguenti pareri/contributi pervenuti in Regione Toscana in funzione della Conferenza del 23 marzo 2023:

- parere di Publiacqua S.p.A acquisito il 14 marzo 2023, prot. AOOGR/132797, inerente all'ammissibilità delle acque meteoriche dilavanti scaricate in pubblica fognatura (come dichiarato dalla Società a pag. 10 del Piano di gestione delle acque meteoriche), con il quale *"... comunica che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 20/2006, è vietato lo scarico delle AMDNC nella condotta nera delle fognature separate. Si comunica inoltre che risulta presente una condotta meteorica, la cui competenza è del Comune."*;
- parere del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana, acquisito il 22 marzo 2023, prot. AOOGR/147746 (di seguito "Parere Settore SPLEI del 22 marzo 2023"), inerente l'ammissibilità dell'Impianto ai sensi dei criteri di localizzazione di cui al paragrafo 3.5 dell'Allegato 4 al PRB (dgrt n. 94/2004), il quale conclude che *"...Il proponente deve completare la verifica della localizzazione dell'area dell'impianto in rapporto ai criteri penalizzanti definiti dal paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al Prb, ai fini della valutazione circa l'eventuale necessità di porre in essere di misure di mitigazione e/o compensazione in rapporto al contesto tematico."*;
- contributo ARPAT Dip. di Pistoia acquisito il 24 marzo 2023, prot. AOOGR/151979 (di seguito "Contributo ARPAT del 24 marzo 2023") con il quale si richiedono chiarimenti ed integrazioni come nel dettaglio elencate nelle conclusioni dello stesso;
- contributo del Comune di Pistoia acquisito il 23 marzo 2023, prot. n. AOOGR/0148647, sugli scarichi idrici, con cui *"... si rimette, per gli aspetti ambientali, alle valutazioni di ARPAT e ASL, limitandosi ad osservare che negli elaborati non risulta rappresentata né descritta la rete di smaltimento delle acque reflue derivanti dai servizi igienici o altre linee di scarico di reflui derivanti dall'insediamento... che essendo l'area in cui insiste l'insediamento servita da acquedotto pubblico e pubblica fognatura recapitante a depurazione, in gestione a Publiacqua S.p.A... è fatto obbligo di allacciare (se già non lo fossero) gli scarichi idrici derivanti dall'insediamento alla pubblica fognatura... Gli allacci dovranno essere effettuati (anche con riferimento ai pretrattamenti degli scarichi previsti) nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, con particolare riferimento al Regolamento di fornitura del Servizio Idrico integrato e nel rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dal gestore del Servizio Idrico"*

stesso (Publiacqua spa)... segnala inoltre che la condotta fognaria presente nella via Cappellini, sulla base delle informazioni derivabili dalla cartografia agli atti, risulterebbe nera; se ciò viene confermato dal gestore Publiacqua spa, si evidenzia che le acque meteoriche e di dilavamento dovranno essere recapitate (anche in questo caso fatto salvo che non lo siano già) in altro ricettore.”;

VISTO il verbale della Conferenza del 23 marzo 2023 (trasmesso con nota prot. AOOGRT/180723 del 13 aprile 2023), con il quale è stato stabilito di interrompere il procedimento a partire dalla data della suddetta Conferenza e che lo stesso sarebbe stato nuovamente riavviato dalla data di presentazione da parte della Società delle integrazioni/chiarimenti/correzioni riportate dal verbale;

VISTO il contributo del Comune di Pistoia acquisito il 19 aprile 2023, prot. n. AOOGRT/189248, con cui il Comune, a seguito della nota regionale di sollecito del 12 aprile 2023, prot. AOOGRT/179169 sugli aspetti edilizi, idraulici e del rumore, si è espresso come segue:

- sullo scarico delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, precisando che *“Come riportato nel parere dello scrivente Ufficio datato 23/03/2023 e confermato da Publiacqua spa, le acque meteoriche e di dilavamento dovranno essere recapitate in ricettore diverso dalla fognatura nera...”*;
- per l’aspetto acustico ha dichiarato che *“... lo scrivente Ufficio non è tenuto a esprimere un parere sui contenuti tecnici della VIAC in questa fase, né peraltro sarebbe in grado di effettuare specifica istruttoria tecnica sulla VIAC, non disponendo delle necessarie competenze.”*;

VISTA la documentazione integrativa (trasmessa dalla società con nota prot. AOOOGRT/195596 del 26 aprile 2023, e dal SUAP con nota prot. prot. AOOGRT/217530 del 10 maggio 2023) contenente tra l’altro la comunicazione di rinuncia a trattare i rifiuti polverosi aventi EER 100811, 060902, 120104 e 120102, modificando così l’elenco dei rifiuti richiamati nell’Istanza bis;

VISTA l’ulteriore richiesta di contributo al al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamento Atmosferico della Regione Toscana di cui alla nota del 2 maggio 2023, prot. AOOGRT/203294;

VISTA la nota del 4 maggio 2023, prot. n. AOOGRT/208837, con cui questo Settore ha trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, la comunicazione di riavvio dello stesso dal 21 aprile 2023 (data deposito presso il SUAP delle Integrazioni del 26 aprile 2023) con contestuale convocazione della terza conferenza di servizi per il 12 maggio 2023 (di seguito "Conferenza del 12 maggio 2023");

VISTI i seguenti pareri/contributi pervenuti in Regione Toscana in funzione della Conferenza del 12 maggio 2023:

- contributo del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico della Regione Toscana, acquisito da questo Settore l'11 maggio 2023, prot. AOOGRT/221245, inerente l'ammissibilità dell'Impianto ai sensi dei criteri di localizzazione di cui al paragrafo 3.5 dell'Allegato 4 al PRB (dgrt n. 94/2004), il quale conclude che *"Si rileva che l'area di progetto non presenta, ai fini della coerenza con il Prb, elementi ostativi all'intervento in oggetto"*;
- contributo ARPAT Dip. di Pistoia acquisito in Regione Toscana il 12 maggio 2023, prot. AOOGRT/222462, con il quale tra l'altro si precisa, in relazione alla procedura di sorveglianza radiometrica che *"Eventuali comunicazioni in merito verranno fornite dopo riscontro del nostro settore specialistico"*;

- contributo specialistico di ARPAT del “Settore Laboratorio – UO Radioattività ed amianto”, acquisito in Regione Toscana il 7 giugno 2023, prot. AOOGR/264893, sull’appendice del 28 marzo 2023 alla procedura radiometrica rev. 1 del 11 luglio 2022 (nota regionale del 16 dicembre 2022, prot. AOOGR/486964), acquisita con le Integrazioni del 26 aprile 2023, e trasmessa dalla Società in risposta alle richieste della Conferenza di servizi del 23 marzo 2023, con cui detto Settore esprime parere positivo in merito alla procedura radiometrica proposta e costituita dai due documenti sopraccitati;
- contributo del Comune acquisito in Regione Toscana il 10 maggio 2023, prot. n. AOOGR/218449, con il quale, in relazione agli scarichi idrici dell'Impianto, si dichiara che:
 - *"... per le AMDNC risulta correttamente previsto il collettamento alla fognatura meteorica."*;
 - *"... per gli scarichi dei servizi igienici, dalle integrazioni fornite (tav. 3 sostitutiva ns prot. 63529 del 09/05/2023, nella quale in ogni caso non è chiaro quale sia lo stato attuale e quale di progetto) si evince che le acque reflue derivanti dai servizi igienici vengono correttamente recapitate alla fognatura nera; non viene tuttavia evidenziata la presenza/previsione di un sistema di pretrattamento dei reflui Si ricorda a tal fine che l'allaccio dovrà essere effettuato (anche con riferimento ai pretrattamenti degli scarichi previsti) nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, con particolare riferimento al Regolamento di fornitura del Servizio Idrico integrato e nel rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dal gestore del Servizio Idrico stesso (Publiacqua spa) che risulta tra i soggetti ai quali è stato richiesto contributo. Per gli ulteriori aspetti si rimanda e si richiama quanto già evidenziato nei precedenti contributi."*;
- parere di Publiacqua S.p.A acquisito il 15 maggio 2023, prot. AOOGR/224868;
- contributo dell’Azienda USL Toscana Centro acquisito il 22 maggio 2023, prot. n. AOOGR/235696, con il quale, si “... esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all’istanza in oggetto senza osservazione alcuna.”;

VISTO il verbale della Conferenza del 12 maggio 2023 (trasmesso con del 26 maggio 2023, prot. AOOGR/244199) , nelle cui conclusioni la stessa *"... ritiene di esprimere parere favorevole con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per il progetto di realizzazione e gestione dell'Impianto di recupero rifiuti, che dovrà svolgersi secondo le modalità descritte nella documentazione allegata all'Istanza bis e relativa documentazione integrativa nonché nel rispetto delle prescrizioni previste sia dai contributi/pareri allegati al presente verbale che di quelli che perverranno successivamente alla Conferenza. La Conferenza precisa inoltre che il suddetto parere favorevole resta comunque condizionato all'acquisizione di tutta l'ulteriore documentazione richiamata nel presente verbale, qui di seguito sommariamente elencata, e che la Società dovrà produrre..."*;

VISTA la nota pervenuta il 5 giugno 2023, prot. AOOGR/260782, con cui il SUAP ha trasmesso la documentazione richiesta alla Società dalla Conferenza del 12 maggio 2023, consistente in taluni chiarimenti nonché nell'ulteriore revisione delle tavole 3, 4 e 5;

VISTA la nota trasmessa dalla Regione Toscana, il 6 giugno 2023, prot. AOOGR/264142, con cui è stata richiesta alla Società di presentare la polizza fideiussoria prescritta dal punto 7.1 dell'allegato A alla d.g.r.t del 6 agosto 2012, n. 743 e s.m.i;

VISTA la polizza fidejussoria trasmessa dalla Cecchi Metalli in forma di bozza con nota prot. n. AOOGR/298267 del 23/06/2023 il cui testo ed importo risultano conformi alle disposizioni regionali e dato atto che la stessa garanzia finanziaria dovrà essere trasmessa sottoscritta dal contraente e dalla compagnia di assicurazione preliminarmente al rilascio del nullaosta all'esercizio, una volta che saranno conclusi i lavori di allestimento dell'impianto conformemente al progetto ex art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in adempimento della normativa antimafia;

RITENUTO pertanto di procedere con il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'allestimento e la gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in via Cappellini, 60, 80, 90 nel comune di Pistoia, attualmente utilizzato per lo svolgimento di attività di gestione rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 d.lgs. 152/2006, in conformità alle risultanze dei lavori della conferenza di servizi;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto Dott. Sandro Garro, Dirigente del Settore Autorizzazioni rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana – Presidio zonale Lucca, Massa e Pistoia;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione del Settore Autorizzazione Rifiuti – Presidio Zonale Lucca Massa e Pistoia;

DECRETA

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione per l'allestimento e la gestione dell'Impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in via Cappellini, 60, 80, 90 nel comune di Pistoia, conformemente alla documentazione progettuale indicata nell'Allegato tecnico sezione A (parte integrante e sostanziale del presente atto) alla società Cecchi Metalli s.r.l (P.IVA: 01537940478) con sede legale in via Pratese, 136, Pistoia;
2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'Impianto sono quelle contenute nell'Allegato tecnico, parte integrante sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che i rifiuti che la società Cecchi Metalli s.r.l è autorizzata a ricevere presso l'Impianto, con l'indicazione dei quantitativi e delle operazioni, sono quelli definiti nell'Allegato tecnico sezione A-3 al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la configurazione impiantistica è quella individuata nelle planimetrie di cui all'Allegato tecnico sezione C, parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicato:
 - Tavola 2 datata 20 aprile 2023 denominata “*Planimetria generale – Esatta individuazione della proprietà*”, acquisita al prot. AOOGR/195506 del 26 aprile 2023;
 - Tavola 5 (stato di progetto) datata 27 maggio 2023, acquisita con prot. AOOGR/260782 del 5 giugno 2023, denominata “*Stato di progetto*”.

5. di dare atto che il layout del sistema di raccolta e trattamento delle acque è quello individuato nella planimetria (Tavola 3 allegata alla nota prot. AOOGRT/260782 del 5 giugno 2023) di cui all'Allegato tecnico sezione D, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che nell'ambito del procedimento, nel quale è stata presentata la documentazione ai sensi dell'art. 8, c. 4 della L. 447/95, non viene evidenziata la necessità del rilascio del nulla osta ex art. 8 c. 6 della stessa L. 447/95;
7. di stabilire che:
 - i. dovranno essere effettuate le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori di allestimento (per le parti ancora da realizzate) dell'Impianto; al riguardo si precisa che tali lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data di notifica del presente atto e termine entro tre anni dalla data di comunicazione inizio lavori;
 - ii. al termine dei lavori dovrà essere presentata la documentazione relativa all'attestazione di conformità dei lavori al progetto approvato, redatta da tecnico abilitato, anche ai fini dell'effettuazione delle verifiche indicate al punto b) del c.11 dell'art. 208 del d.lgs n. 152/2006 relative alla "Conformità dell'impianto con il progetto approvato", nei modi stabiliti dal D.P.R.G n. 14/R del 24 febbraio 2004 così come sostituito dal D.P.G.R. n. 13/R del 29 marzo 2017;
 - iii. sempre al termine dei lavori e preliminarmente al rilascio del nullaosta all'esercizio dovrà essere trasmessa, sottoscritta dal contraente e dalla compagnia di assicurazione, la polizza fideiussoria già trasmessa dalla Cecchi Metalli in forma di bozza con nota prot. n. AOOGRT/298267 del 23/06/2023;
8. di precisare che l'esercizio dell'Impianto potrà avvenire esclusivamente a seguito della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche svolte dalla struttura regionale competente di cui al c.7 dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 13/R/2017;
9. di prescrivere altresì quanto segue:
 - i. entro 60 giorni dal rilascio del presente atto la società dovrà provvedere a realizzare un adeguato impianto di trattamento dei propri reflui domestici prima dello scarico in fognatura (come indicato dal gestore Publiacqua S.p.A con nota del 15 maggio 2023, prot. AOOGT/224868) in conformità al Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Di tale adempimento dovrà essere dato conto nella documentazione di cui al precedente punto 7 ii) anche mediante aggiornamento del layout del sistema di raccolta e trattamento delle acque di cui alla planimetria riportata nella sezione D dell'Allegato tecnico;
 - ii. in considerazione del fatto che il piezometro denominato Pz1 è previsto in area di diversa proprietà, si richiede, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, la presentazione di un'attestazione sottoscritta da parte del proprietario dell'area interessata, nella quale sia dichiarata la disponibilità, per tutto il periodo di durata del monitoraggio, alla realizzazione del piezometro e alle successive operazioni di utilizzo previste;
 - iii. entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, dovranno essere realizzati i piezometri per il monitoraggio ambientale delle acque sotterranee, così come previsto nella documentazione di cui alla nota prot. AOOGRT/195506 del 26 aprile 2023;
 - iv. entro 60 gg dalla notifica del presente atto, dovrà essere installata lungo il lato sud dell'Impianto idonea recinzione opportunamente raccordata con quella presente nei lati

limitrofi, dandone attestazione a questa Regione mediante invio di idonea documentazione anche fotografica;

10. di precisare che, in conformità a quanto previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione avrà la durata di dieci anni (decorrenti dalla data del presente atto) ed il suo rinnovo dovrà essere richiesto almeno 180 giorni prima della sua scadenza;
11. di precisare che dalla data della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche svolte dalla struttura regionale competente di cui al c.7 dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 13/R/2017, l'attività svolta all'interno dell'impianto dovrà essere condotta esclusivamente ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/06;
12. di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;
13. di riservarsi di dettare eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'Impianto;
14. di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e fa salvi i diritti di terzi;
15. di trasmettere il presente provvedimento al Suap del Comune di Pistoia al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:
 - la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T. 1227/2015 e s.m.i., alla società Cecchi Metalli s.r.l., comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio territoriale RT Lucca 2, del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana,
 - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/2010:
 - al Comune di Pistoia;
 - al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Centro;
 - all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, ai fini dei successivi controlli;
 - all'A.R.P.A.T. – Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
 - Publiacqua Spa;
 - alla Prefettura di Pistoia ai fini dell'applicazione dell'art. 26 bis DL 13 ottobre 2018 convertito dalla L. 132/2018;
 - Provincia di Pistoia
 - Albo dei gestori ambientali
 - ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

01

Allegato Tecnico ABCD

7245c42d4fdb244c8fefaa17a780a49d82b6fa9b855c4c620436958b51a706a4

CERTIFICAZIONE